



Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche

00187 ROMA – Via Piave 61
tel. 06/42000358 – 06/42010899
fax. 06/42010628

sito internet: www.flp.it Email: flp@flp.it

Segreteria Generale

**All' Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Direzione Interregionale per la Liguria,
il Piemonte e la Valle d'Aosta**

in persona del legale rappresentante p.t.

did.liguriapiemonte_vda@pce.agenziadogane.it

Oggetto: *Contrattazione integrativa a livello locale – atto di diffida.*

La scrivente Organizzazione Sindacale **F.L.P. – FEDERAZIONE LAVORATORI PUBBLICI E FUNZIONI PUBBLICHE**, con sede in Roma, via Piave 61, in persona del suo segretario generale e legale rappresentante p.t. Sig. Marco Carlomagno, del coordinamento nazionale **F.L.P. Ecofin - Agenzie Fiscali** in persona del coordinatore generale Roberto Sperandini e dei coordinamenti territoriali **F.L.P. Ecofin - Agenzie Fiscali della Liguria e del Piemonte** in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t. sigg.ri Savino Disanti e Michele Antonino Di Martino, che sottoscrivono per adesione, per rappresentare quanto segue.

PREMESSO CHE:

1. La F.L.P., sulla base dell'accertamento della rappresentatività per il triennio 2016 – 2018, è stata convocata dall'ARAN, ai sensi dell'art. 43 del D.lgs. n. 165/2001, a partecipare alle trattative per la sottoscrizione del nuovo CCNL del predetto comparto, per il periodo 2016 – 2018.

2. Al loro esito, in data 12 febbraio 2018, la FLP decideva, tuttavia, di non sottoscrivere il CCNL in ragione dei contenuti ritenuti deteriori e inadeguati dello stipulando contratto.

3. Con nota del 13 marzo 2018, prot.11497/RU, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione interregionale per la Liguria, il Piemonte e la Valle d'Aosta non convocava la FLP Ecofin - agenzie fiscali della Liguria e del Piemonte per il giorno 23 marzo 2018 per partecipare alla contrattazione integrativa locale, nonostante la stessa in data 1 marzo dappprima aveva chiesto, e poi sollecitato sulla materia ancora il 13 marzo 2018, una



CGS
CONFEDERAZIONE GENERALE SINDACALE

specificata ed urgente riunione che era di sostanziale applicazione di un accordo nazionale regolarmente sottoscritto a suo tempo dalla FLP;

4. Ciò in ragione di quanto previsto dell'art. 7, commi 3 e 4, del CCNL sottoscritto in data 12 febbraio 2018. A mente di tali disposizioni, infatti, *“i soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa nazionale sono i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatari del presente CCNL”* (art. 7, comma 3).

Mentre *“i soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa in sede territoriale o di sede unica sono: a) la rsu; b) i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatari del presente CCNL”* (art. 7, comma 4).

5. Sennonché, l'art. 7 del CCNL comparto funzioni si appalesa illegittimo, in quanto quando una sigla sindacale, come quella istante, sia pure non firmataria del CCNL, possieda il requisito della rappresentatività non può certo essere esclusa dallo svolgimento concreto dell'attività sindacale sul territorio e, quindi, dalla contrattazione a livello decentrato.

6. Ed invero, principio cardine su cui si conforma il sistema delle relazioni sindacali pubbliche è quello che il sindacato maggiormente rappresentativo ha comunque diritto di partecipare alle trattative e alla eventuale firma del contratto, nazionale ovvero integrativo che sia. Principio che trova conferma anche nel consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale *“Infondata si rileva la censura relativa alla limitazione della preventiva comunicazione alla integrazione preventiva d'istituto alle sole organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, giacché non deve esserci necessaria coincidenza tra le organizzazioni sindacali firmatarie del Ccnl ed organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione integrativa. Il requisito richiesto per la partecipazione alla contrattazione integrativa è individuato nell'essere l'organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa secondo i criteri fissati dal D.Lgs 165/01”*. (Corte appello Catanzaro, 29/11/2005; Tar Lazio, sez. I, 18/03/1989, n. 286; Tribunale di Trani, 01/10/2004).

7. Tali principi trovano oggi definitiva conferma anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 231/2013.

Con tale pronuncia la Consulta, come noto, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 19, comma 1, lettera b), della legge n. 300/1970, nella parte in cui non prevedeva che la rappresentanza sindacale aziendale potesse essere costituita anche nell'ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell'unità produttiva, avessero comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell'azienda.

Trattasi di una sentenza additiva con la quale la Corte Costituzionale ha ribadito, quale principio cardine del nostro ordinamento, che non può essere consentita l'esclusione delle associazioni sindacali che, *“pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell'unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori aziendali”*.

Secondo la Consulta, infatti, le disposizioni che escludono dalle trattative quelle Organizzazioni Sindacali che, pur dotate della rappresentatività richiesta dalla legge, non

hanno condiviso il testo contrattuale proposto dalla Controparte, si pongono in evidente contrasto con gli artt. 2, 3 e 39 della Costituzione.

E ciò in quanto “Risulta, in primo luogo, violato l'art. 3 Cost., sotto il duplice profilo della irragionevolezza intrinseca di quel criterio, e della disparità di trattamento che è suscettibile di ingenerare tra sindacati. Questi ultimi infatti nell'esercizio della loro funzione di autotutela dell'interesse collettivo - che, in quanto tale, reclama la garanzia di cui all'art. 2 Cost. - sarebbero privilegiati o discriminati sulla base non già del rapporto con i lavoratori, che rimanda al dato oggettivo (e valoriale) della loro rappresentatività e, quindi, giustifica la stessa partecipazione alla trattativa, bensì del rapporto con l'azienda, per il rilievo condizionante attribuito al dato contingente di avere prestato il proprio consenso alla conclusione di un contratto con la stessa.

E se, come appena dimostrato, il modello disegnato dall'art. 19, che prevede la stipulazione del contratto collettivo quale unica premessa per il conseguimento dei diritti sindacali, condiziona il beneficio esclusivamente ad un atteggiamento consonante con l'impresa, o quanto meno presupponente il suo assenso alla fruizione della partecipazione sindacale, risulta evidente anche il vulnus all'art. 39, primo e quarto comma, Cost., per il contrasto che, sul piano negoziale, ne deriva ai valori del pluralismo e della libertà di azione della organizzazione sindacale.

La quale, se trova, a monte, in ragione di una sua acquisita rappresentatività, la tutela dell'art. 28 dello Statuto nell'ipotesi di un eventuale, non giustificato, suo negato accesso al tavolo delle trattative, si scontra poi, a valle, con l'effetto legale di estromissione dalle prerogative sindacali che la disposizione denunciata automaticamente collega alla sua decisione di non sottoscrivere il contratto. Ciò che si traduce, per un verso, in una forma impropria di sanzione del dissenso, che innegabilmente incide, condizionandola, sulla libertà del sindacato in ordine alla scelta delle forme di tutela ritenute più appropriate per i suoi rappresentati; mentre, per l'altro verso, sconta il rischio di raggiungere un punto di equilibrio attraverso un illegittimo accordo ad excludendum.” (paragrafo punto 7 della sentenza della Corte Costituzionale 23/07/2013, n. 231).

Mutatis mutandis, tali principi non possono non trovare applicazione nella contrattazione pubblica.

Ed infatti, la presunta necessità di sottoscrivere il contratto nazionale per accedere alla contrattazione integrativa si risolve in una limitazione della libertà di autodeterminazione del sindacato che, per non essere escluso dalla contrattazione integrativa, sarebbe costretto a stipulare contratti collettivi nazionali dal contenuto contrastante con gli interessi collettivi di cui il sindacato medesimo si ritiene soggetto esponenziale.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Si diffida formalmente l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Interregionale per Liguria, il Piemonte e la Valle d'Aosta in persona del legale rappresentante p.t., ad ammettere la **FLP Ecofin - agenzie fiscali** alla contrattazione integrativa di sede e ad

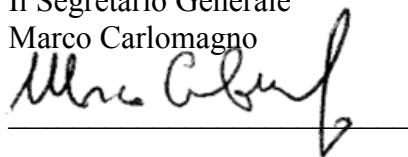
astenersi ad ogni atto o comportamento incompatibile con la partecipazione dell'organizzazione sindacale istante alla medesima contrattazione integrativa.

In mancanza, saremo costretti a tutelare gli interessi dei nostri assistiti nelle sedi più opportune.

Roma – Genova - Torino, 15 marzo 2018

F.L.P.

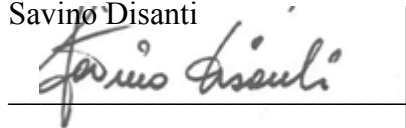
Il Segretario Generale
Marco Carlomagno



F.L.P. Ecofin - Agenzie Fiscali
Il Coordinatore Generale
Roberto Sperandini



F.L.P. Ecofin – Agenzie Fiscali
Coordinamento Territoriale per la Liguria
Il Coordinatore
Savino Disanti



F.L.P. Ecofin – Agenzie Fiscali
Coordinamento Territoriale per il Piemonte
Il Coordinatore
Michele Antonino Di Martino

